

COMUNE DI ..... S. STEFANO DI CAMASTRA .....

PROVINCIA DI ..... MESSINA .....

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

COMUNE DI ..... S. STEFANO DI CAMASTRA .....

PROVINCIA DI ..... MESSINA .....

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

## SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO VI. - LIMITAZIONI E DIVIETI</b>
1	Oggetto del Regolamento	31	Divieti generici
2	Gestione del servizio	32	Limitazioni sulla pubblicità fonica
3	Funzionario responsabile	33	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
4	Presupposto dell'imposta		
5	Soggetto passivo dell'imposta		<b>CAPO VII - SANZIONI</b>
6	Categorie delle località	34	Sanzioni tributarie e interessi
		35	Sanzioni amministrative
	<b>CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'</b>		<b>CAPO VIII- AZIONE DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO</b>
7	Obbligo della dichiarazione		Piano specifico di repressione dell'abusivismo
8	Casi di omessa dichiarazione	36	Definizione bonaria di accertamenti - Contenzioso
		37	
	<b>CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'</b>		<b>CAPO IX - NORME FINALI</b>
9	Aggiornamento del piano generale degli impianti	38	Rinvio ad altre disposizioni
10	Limiti delle tipologie e delle quantità degli impianti pubblicitari	39	Variazioni del regolamento
11	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	40	Tutela dei dati personali
12	Rimborso di spesa	41	Norme abrogate
13	Esposizione della pubblicità a cura del comune	42	Individuazione delle unità organizzative
		43	Termine per la conclusione dei procedimenti
	<b>CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE</b>	44	Pubblicità del regolamento
14	Modalità di applicazione dell'imposta	45	Casi non previsti dal presente regolamento
15	Pagamento dell'imposta	46	Rinvio dinamico
16	Compensazioni e accollo	47	Entrata in vigore
17	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale		
18	Rettifica ed accertamento d'ufficio		
19	Tariffe		
20	Riduzioni dell'imposta		
21	Esenzioni dall'imposta		
22	Gestione contabile dell'imposta		
23	Contenzioso		
24	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici		
	<b>CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI</b>		
25	Principi generali		
26	Informazione del contribuente		
27	Conoscenza degli atti e semplificazione Motivazione degli atti - Contenuti		
28	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti		
29	Interpello del contribuente		
30			

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni è oggetto di apposito separato regolamento.

### ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito, come previsto dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - a) con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
4. Se viene prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, trovano applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno invia, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma sono inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione sono proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione" e sono numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio è tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della giunta comunale.

### ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**ART. 5**  
**SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**  
*(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**ART. 6**  
**CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

1. Tutto il territorio Comunale viene compreso in una unica CATEGORIA ORDINARIA in quanto, in questo Comune, non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

## CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

### ART. 7

#### OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 prende le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione è presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### ART. 8

#### CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

b) all'art. 13 - effettuata con veicoli;

c) all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

b) all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**  
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

**ART. 9**  
**AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**  
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3, se ritiene necessario, propone alla giunta comunale l'aggiornamento del "Piano Generale degli impianti", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La proposta di cui al precedente comma in ogni caso contiene:
  - a) il censimento degli impianti in atto;
  - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

**ART. 10**  
**LIMITE DELLE TIPOLOGIE E DELLE QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**  
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel "Piano Generale degli impianti" devono essere comunque contenute, per ogni tipologia, proporzionali e specifiche quantità di:
  - a) Impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
  - b) Impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
  - c) Impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
  - d) Impianti ai margini delle strade.

**ART. 11**  
**PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**  
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità risulta da atto scritto.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal funzionario responsabile ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, se i mezzi pubblicitari sono collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
  - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
  - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;è rilasciata dal funzionario responsabile, sentita la commissione edilizia.
5. Sono altresì soggette ad autorizzazione, ancorché esenti dalla imposta, le installazioni delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in **DE** . . . . . mesi. Se vengono richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di **DE** . . . mesi.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**ART. 12  
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è allegata la ricevuta del versamento della somma pagata a titolo di rimborso spese di € 36,00, così determinato:

a) diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi .....	€ 35,00 .....
b) rimborso stampati .....	€ 1,00 .....
.....	€ .....
<b>Totale</b>	<b>€ 36,00</b>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della giunta comunale.

**ART. 13  
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE**

1. A richiesta degli interessati il comune provvede, disponendo di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente anticipatamente versa al comune l'importo della spesa relativa, quale risulta dal preventivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale sono, comunque, considerati anche l'utile ed il rischio d'impresa.

**CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**

**ART. 14**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**  
(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

**ART. 15**  
**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**  
(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In correlazione al disposto dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, entro il termine del 30 aprile.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta è corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se è di importo superiore a . euro 1.550,00.
3. La riscossione coattiva si effettua mediante il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n.46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112; il ruolo è firmato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune provvede nel termine di novanta giorni.



**ART. 16  
COMPENSAZIONI E ACCOLLO**

1. Sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
  - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
    - a.1) i tributi sul quale sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
    - a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
  - b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

**ART. 17  
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE**  
*(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Se la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 è rilasciata dal funzionario responsabile sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della giunta comunale.

**ART. 18  
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**  
*(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

**ART. 19  
TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che sono riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo da

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

essere facilmente consultato da chi vi ha interesse.

**ART. 20  
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**  
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 21  
ESENZIONI DALL'IMPOSTA**  
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.
2. In applicazione del comma 1/bis del sopracitato art. 17, e successive modifiche, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a ..5.... metri quadrati.
3. Per le esenzioni di cui al precedente comma 2, in sede di prima applicazione, il funzionario responsabile del servizio, entro il termine di mesi ..sei+..... dall'adozione del presente regolamento, provvede a:
  - a) effettuare il censimento completo dei soggetti aventi diritto alle esenzioni;
  - b) accertare, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti necessari per la esenzione;
  - c) determinare l'ammontare delle minori entrate, sulla base dell'imposta corrisposta nell'anno 2001.

**ART. 22  
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA**

1. Per la gestione contabile dell'imposta sono osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 23  
CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ART. 24  
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI**

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:  
**D.A. N. 7 del 18 gennaio 2001 (individuazione Comuni ad economia prevalentemente turistica e ... città d'Arte) - Musei - Chiese - Ceramiche - Posizione geografica del territorio.....**  
alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il periodo dal **01/06**..... al **30/09**..... viene applicata una maggiorazione del **50**....%.

## CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

### ART. 25 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### ART. 26 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### ART. 27 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non richiede documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi, gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

### ART. 28 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**ART. 29**

**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti del comune, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o se il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**ART. 30**

**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, se vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Se essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## CAPO V. I - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

### ART. 31 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### ART. 32 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata.
2. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.
4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

### ART. 33 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) Per la salvaguardia del decoro urbano nonché per la pulizia e l'igiene del Centro Urbano, è vietata la pubblicità mediante distribuzione di qualunque genere di materiale cartaceo all'esterno all'esterno delle abitazioni private e sulle autovetture in sosta.

CAPO VII - SANZIONI

ART.34

**SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI**

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di **euro 52,00**..
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da **euro 52,00** a **euro 77,50** ..
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della imposta non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del "ravvedimento operoso" nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.35

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 9, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

**CAPO VIII - AZIONE DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO**

**ART. 36**

**PIANO SPECIFICO DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5/bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, la giunta comunale adotta un piano specifico finalizzato alla repressione dell'abusivismo.
2. Il piano prevede:
  - a) il controllo capillare su tutto il territorio da parte della vigilanza urbana ed il conseguente censimento completo di tutti gli impianti installati;
  - b) il contestuale avviso ai contribuenti, diffuso a mezzo di manifesti e notizia sulla stampa locale, che si intende favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte, anche sostituite da interventi di recupero e riqualificazione dell'area urbana, a carico dei responsabili, così come definite dal successivo art. 45.
  - c) il programma di recupero e riqualificazione dell'area interessata con interventi di arredi urbani, contenente l'indicazione dei costi ed i tempi di realizzazione.

**ART. 37**

**DEFINIZIONE BONARIA DI ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO**

1. Nei confronti dei contribuenti che, spontaneamente, dichiarano la installazione di mezzi pubblicitari senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione comunale, le sanzioni tributarie ed amministrative disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono applicate nella misura ridotta al ...50.....%.
2. In alternativa alle sanzioni, nella misura ridotta come al precedente comma 1, ed agli interessi moratori, in quanto dovuti, il contribuente potrà, in accordo con il comune, effettuare, a proprie spese, interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana interessata alla esposizione dei mezzi pubblicitari abusivi.
3. L'applicazione delle sanzioni ridotte ovvero la definizione degli interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana, sono stabiliti in sede di accertamento con adesione con le modalità previste dal capo VI del presente regolamento.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**CAPITOLO IX - NORME FINALI**

**ART. 38**

**RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

**ART. 39**

**VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

2. Se l'utente non comunica la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**ART. 40**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

**ART. 41**

**NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 42**

**INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla L.R. n.10/91 L'Unità organizzativa competente e responsabile dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è la dipendente Patti Lucia, già individuata e nominata con delibera di G.M. n. 154 del 20.4.1996 Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e TOSAP, ai sensi degli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**ART. 43  
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	120
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	60
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	60
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
5	Risposta ad esposti	30
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90

**ART. 44  
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 45  
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

**ART. 46  
RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 47  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2003.....